



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Mazzocca ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8265/2016

Avente ad oggetto: ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI

TRA

Compagnia S.p.a., in persona del legale rapp. Te p.t., el.te dom.ta in Napoli alla Via Riviera di Chiaia n. 276, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Vaiana, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione,

ATTRICE

E

el. Te dom.to in S.p.a. (compagnia) dal quale è rapp.to e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta,

CONVENUTO

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'Attrice: Accoglimento della domanda con accertamento della perdita del convenuto al riconoscimento dell'indennizzo, ai sensi dell'art.6.5 delle condizioni generali di polizza per esagerazione dolosa della richiesta di indennizzo, vittoria di spese.

Per la convenuta: rigetto della domanda con accoglimento della domanda riconvenzionale di riconoscimento del suo diritto all'indennizzo nella misura di 80.000,00 euro, con vittoria di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione la S.p.a. citava in giudizio S.p.a., suo assicurato al fine di : 1) accertare, sulla base degli indizi e delle prove acquisite e/o che verranno acquisite nel corso del giudizio, che il Sig. ha dolosamente e/o colposamente tentato di aggravare il danno così da lucrare il premio assicurativo in assenza di qualsiasi evento volto a superare le incertezze non solo in merito all'accadimento del furto ma della stessa esistenza dei beni che si assumono essere stati trafugati nell'abitazione condotta in locazione, 2) accertare, quindi, la perdita del diritto del Sig. all'indennizzo richiesto alla

s.p.a. per la violazione dei principi di buona fede nell'esecuzione del contratto ed in ogni caso per la violazione dell'art. 6.5 delle condizioni generali del contratto di polizza che qui deve intendersi per trascritta e richiamata".

Sosteneva, infatti, la parte attrice, argomentando con allegazione di documenti provenienti dai presunti venditori della merce che si assumeva trafugata dall'abitazione e che avrebbero dovuto, nelle intenzioni di parte convenuta, provare l'esistenza dei beni, che l'indicazione dei beni forniti quali oggetto della sottrazione nell'abitazione assicurata per il furto, fosse oggetto di dolosa preordinazione, in virtù dell'inesistenza della stessa.

A sostegno del proprio assunto la parte attrice forniva indicazioni e prove documentali, a suo dire coerenti, relative alla inattendibilità dei documenti di prova degli acquisti forniti dalla parte convenuta, precisando, altresì, l'esistenza di un forte e sospetto legame esistente tra [redacted] e altri soggetti, quali [redacted], [redacted], destinatari anch'essi di anomale visite di ladri nelle abitazioni e di analoga sottoscrizione di polizza assicurativa, oltre che di vicende intreccianti di incidenti stradali e pretese di relativi indennizzi.

Il convenuto, costituendosi, negava la ricostruzione dei fatti fornita dall'attore e chiedeva riconoscersi il proprio diritto all'indennizzo nella misura di 80.000,00 euro, sostenendo la veridicità delle dichiarazioni rese nelle denunce dei fatti rivolte ai Carabinieri nell'immediatezza del furto verificatosi nella propria abitazione.

Alla udienza del 7-3-2022, espletata istruttoria con prova testimoniale e prova delegata presso il Tribunale di Campobasso, per l'escussione del teste [redacted], la causa veniva assegnata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

MOTIVI

La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.

Oggetto della presente controversia è l'accertamento relativo alla condotta del convenuto nell'ambito del rapporto contrattuale intrattenuto con la [redacted] s.p.a., con particolare riguardo alla denuncia dallo stesso effettuata della quantità di oggetti assunti come trafugati nella propria abitazione in occasione del furto che si assume subito in data 22-4-2015.

L' [redacted] s.p.a., infatti, assumendo l'artata ricostruzione dell'oggettistica trafugata nell'immobile e del relativo valore, e ponendo addirittura in dubbio l'avvenuto accadimento, e fornendo la relativa prova dell'assunto, ha chiesto accertarsi la perdita del diritto dell'assicurato al conseguimento dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 6-5- delle condizioni generali di polizza, ricostruendo non solo gli avvenimenti relativi alla posizione del [redacted] in ordine alla documentazione dallo stesso fornita quale prova del furto, ma anche altri accadimenti inerenti la posizione di altri due soggetti, [redacted] e [redacted], anch'essi destinatari della visita sgradevole dei ladri presso la propria abitazione ed anche essi dichiaratisi acquirenti e possessori di numerosi



avere constatato egli stesso l'esistenza di un atteggiamento minaccioso, nonché connotato dagli elementi della truffa ai danni dell'assicurazione nella condotta di M. [redacted] e M. [redacted], i cui destini si sono intrecciati, come detto, con molta frequenza, alla posizione del [redacted] e degli accadimenti reciproci.

Tutto ciò non può che confermare la ricostruzione offerta dalla parte attrice, con ciò che ne consegue in termini di applicabilità dell'art. 6.5 delle condizioni di contratto che prevedono la perdita dell'indennizzo in caso di esagerazione dolosa laddove il contraente, violando l'obbligo comportamentale di condotta in buona fede, esageri l'ammontare del danno dichiarando distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro o adoperi documenti menzogneri o fraudolenti.

Coincidendo la condotta del [redacted] con le previsioni del citato articolo, ne deriva la perdita dello stesso al diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 6.5 delle condizioni generali di contratto, con il conseguente effetto del rigetto della domanda riconvenzionale di accertamento del diritto all'indennizzo di 80.000,00 euro, in relazione alla cui domanda, peraltro, vi sarebbe stato, comunque, un palese difetto di prova, mancando ogni prova in ordine alla preesistenza al furto dei beni che si assumono trafugati.

Per la peculiarità della vicenda e dei suoi risvolti potenzialmente di rilevanza penale, si manda alla Cancelleria di inoltrare gli atti alla Procura competente per territorio.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposte al N. R.G. 8265/2016, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così conclude

- 1) Accoglie la domanda e per l'effetto, dichiara accertata, ai sensi dell'art. - 6-5 delle condizioni generali di contratto, la perdita del [redacted] all'indennizzo per il furto subito presso la propria abitazione in data 22-4-2015.
- 2) Rigetta la domanda riconvenzionale,
- 3) Condanna [redacted] Luca al pagamento, in favore della [redacted] p.a., in persona del legale rapp.te p.t., della somma di 8.200,00 euro, così suddivise 1.000,00 euro per spese e 7.200,00 euro per compenso avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A..
- 4) Manda alla Cancelleria di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica competente per territorio per gli accertamenti di competenza.

Così deciso in Napoli, 4-7-2022

IL GIUDICE MONOCRATICO

Dott. Nicola Mazzocca